



CARISPAQ
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA
DELL'AQUILA SPA
Gruppo Bancario BpER

* * *

STATUTO

APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO N. 436218 DEL 12 AGOSTO 1992

Successive modificazioni:

- Assemblea dei Soci del 9 ottobre 1992
- Assemblea dei Soci del 21 dicembre 1993
- Assemblea dei Soci del 23 aprile 2001 –Revisione generale
- Assemblea dei Soci del 11 aprile 2003
- Assemblea dei Soci del 28 giugno 2004
- Assemblea dei Soci del 14 dicembre 2004
- Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2005
- Assemblea dei Soci del 27 novembre 2009
- Assemblea dei Soci del 26 novembre 2010
- Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2011
- Assemblea dei Soci del 15 aprile 2011



STATUTO

Denominazione, scopo, sede e durata della società

Articolo 1

La "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A." - denominata anche "CARISPAQ S.p.A." o "CARISPAQ" - è una società per azioni costituita ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356 con atto repertorio n. 228514 in data 13 agosto 1992 del notaio avv. Domenico Trecco mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'ente Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila la quale trae la sua origine dalla Cassa di Risparmio dell'Aquila, costituita in L'Aquila nel 1859, sotto forma di società anonima, da 96 benemeriti Soci azionisti che sottoscrissero un capitale iniziale di 2000 ducati.

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Essa fa parte del gruppo bancario "Banca Popolare dell'Emilia Romagna". In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato o informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito. Essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni in vigore nonché ogni altra attività e operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La Società ha sede legale in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II, 48. Essa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, può istituire filiali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 5

Il capitale della Società è di Euro 80.001.000 (ottantamilionimille) ed è rappresentato da 16.000.200 (sedicimilioniduecento) azioni ordinarie da nominali Euro 5 (cinque) cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili.
In caso di proprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.
Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la società.



Organi della società

Articolo 8

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo, ove nominato;
- d) al Collegio sindacale;
- e) alla Direzione generale.

Assemblea dei soci.

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa è convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo, comunque sito sul territorio italiano, indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto a un voto.

Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di



voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega deve essere conferita in forma scritta e autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci pro tempore ai sensi del successivo art. 18; in loro mancanza è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione, come da successivo art. 18. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere la funzione di Segretario un socio designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe e il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni, stabilendone le modalità.

Il Presidente può nominare, tra i soci intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

Articolo 14

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in una seduta, il Presidente, ove l'Assemblea presti il proprio consenso, può prorogare l'Assemblea stessa non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto



dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, quando nominati.

Nei casi di legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18 fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Consiglio di amministrazione

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di sette fino a un massimo di undici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'elezione degli amministratori si svolge come di seguito precisato.

Ciascun azionista ha facoltà, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, di proporre candidature alla carica di amministratore.

Le candidature, in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma primo, devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione, corredate:

- a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma secondo;
- c) dall'indicazione dell'identità degli azionisti proponenti e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota sulle proposte di candidatura presentate.

Ciascun azionista ha diritto di votare tanti candidati quanti sono gli amministratori da nominare.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori



da nominare, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dall'art. 17, comma secondo, proclama gli amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dall'art. 17, comma secondo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma quarto, lettere a), b) e c).

Articolo 17

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Almeno uno degli amministratori ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette componenti debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), del Codice Civile. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea.

Per la sostituzione di amministratori venuti a mancare, ciascun azionista ha facoltà, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli amministratori da nominare.

Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'art. 16, comma quarto, lettere a), b) e c).

Qualora occorra sostituire un amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma secondo,



ai fini dell'ammissibilità della candidatura è necessario che il candidato sia in possesso di tali requisiti.

L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte.

Ciascun azionista ha diritto di votare tanti candidati quanti sono gli amministratori da nominare.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da nominare, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età. Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di sette fino a un massimo di undici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Articolo 18

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti (di cui uno con le funzioni di Vicario), che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario le funzioni di Presidente sono demandate, nell'ordine, agli altri Vice Presidenti secondo l'anzianità di età, se nominati, e al Consigliere più anziano di età.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore generale e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente la Direzione generale, ovvero da un Consigliere designato dal Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal Collegio sindacale o da un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso, tramite lettera, telegramma o telefax, da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione potrà avvenire con preavviso più breve, ma non inferiore a un giorno.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella medesima forma e nello stesso termine.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.



Articolo 20

Le votazioni in seno al Consiglio di amministrazione sono palesi. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 21

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee e operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- c) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e di uffici di rappresentanza;
- f) l'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza;
- g) la nomina del Direttore generale e del personale direttivo, la definizione delle relative competenze nonché la determinazione del trattamento economico; la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- h) i contratti integrativi del personale dipendente;
- i) l'emissione di prestiti obbligazionari ordinari e, quando deliberate dall'Assemblea, l'attuazione delle operazioni sul capitale sociale e delle emissioni di prestiti obbligazionari convertibili;
- l) la determinazione dei budget annuali di spesa;
- m) la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sentito il parere del collegio sindacale;
- n) la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione, la costituzione del Comitato Esecutivo determinandone composizione, competenze e durata, il conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
- o) la costituzione di eventuali altri comitati o commissioni, determinandone composizione, competenze e durata;
- p) l'approvazione del progetto di bilancio e le proposte di riparto dell'utile d'esercizio;
- q) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la società sia chiamata a provvedere;
- r) le proposte di modifica statutaria.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere c) e d) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza nonché le deliberazioni



relative alle ulteriori materie sopra elencate, ad eccezione di quelle inerenti l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

Articolo 22

Il Consiglio può istituire un Comitato esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, e nominandone il Presidente.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Alle adunanze del Comitato esecutivo partecipa, con facoltà di proposta, il Direttore generale.

Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Direttore generale e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente la Direzione generale, ovvero da un componente del Comitato designato dal Presidente del Comitato medesimo.

Il Consiglio può attribuire al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, determinando i limiti della delega.

Entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate e al grado ricoperto, poteri in materia di erogazione del credito possono essere anche attribuiti a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze.

Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio in sua successiva adunanza.

Articolo 23

Il compenso annuo spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dall'Assemblea dei soci, fisso per l'intero periodo del loro mandato.

I compensi per i Consiglieri investiti di cariche statutarie sono fissati dal Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 24

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo si riuniscono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, normalmente presso la sede sociale e, in ogni caso, in Italia.

E' consentito lo svolgimento delle riunioni degli Organi di cui al comma 1 anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, previa specificazione nell'avviso di convocazione, purché: il Segretario e il Presidente si trovino nello stesso luogo per la verbalizzazione, sia resa possibile la partecipazione di ognuno, tutti i partecipanti possano essere identificati, sia consentito a ciascuno di seguire la trattazione degli argomenti e di intervenire, in tempo reale, nel dibattito, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e, ove costituito, del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, da iscriversi nel



relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede e dal Segretario.

I verbali e i loro estratti, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Collegio sindacale

Articolo 25

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea designa il Presidente del Collegio sindacale e determina il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi, fisso per l'intero periodo del loro mandato.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prima successiva Assemblea, ne esercita le funzioni il più anziano di età tra i Sindaci effettivi.

Articolo 26

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, controlla l'amministrazione della società, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Verbali e atti del Collegio sindacale devono essere sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Direzione generale

Articolo 27

La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali, se nominati.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione e la revoca dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Il Direttore generale è il Capo del personale. Egli propone le assunzioni, le promozioni, le revoche e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Il Direttore generale prende parte, con funzione consultiva, alle



adunanze del Consiglio di amministrazione e, con facoltà di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo, ove costituito, svolgendovi rispettivamente le funzioni di cui agli artt. 18 e 22 del presente statuto. Partecipa, altresì, alle riunioni di ogni altro Comitato o Commissione eventualmente costituiti con funzioni consultive, anche in materia di erogazione del credito.

Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi e sovrintende al funzionamento della Banca e allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive degli Organi amministrativi stessi; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti nei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado stesso.

Rappresentanza sociale

Articolo 29

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale sia in sede amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci in base a quanto stabilito all'art. 18.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale e agli altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale e, in sua vece, agli altri componenti la Direzione generale, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, quadri direttivi e altri dipendenti della società.

Il Presidente e chi ne fa le veci in base a quanto stabilito dall'art. 18 possono conferire mandati e procure anche a estranei alla società, per il compimento di determinati atti e affari e per la rappresentanza della società in giudizio.

Bilancio, utile e riserva.

Articolo 30

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione e alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.



Articolo 31

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale;
- una quota non inferiore al 25% a riserva statutaria;
- una quota fino a un massimo del 3% a disposizione del Consiglio, da devolvere a fini di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in ambito locale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea, per il dividendo degli azionisti e per le destinazioni che l'Assemblea stessa vorrà determinare, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili sono devoluti alla riserva straordinaria.

Recesso dei soci e scioglimento della società.

Articolo 32

Il recesso dei soci dalla società - che non può avere luogo per i soci assenti, dissenzienti o astenutisi in sede di approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari - è disciplinato dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.